

Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 4 del 25/07/2014

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE CASISTICHE PIÙ FREQUENTI AI FINI DEL RIGETTO DELLE DOMANDE PRESENTATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E DELLE DENUNCE PRESENTATE AL REA (REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO)

**IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

- **RICHIAMATO** l'art. 8 della legge n. 580 del 29/12/1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Camerale n° 32 del 17/03/2008, avente decorrenza 08/04/2008, pubblicata sulla G.U. n° 95 del 22/04/2008, relativa alla propria nomina a Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro;
- **VISTI** la Legge 580 del 29/12/1993 e il DPR n° 581 del 07/12/1995;
- **VISTO** il DPR 581 del 07/12/1995 con particolare riferimento ai termini assegnati per la regolarizzazione delle istanze ai sensi dell'art. 11.11;
- **VISTI** i decreti attuativi dell'art. 9 della Legge n° 40/2007 e il DPCM del 06/05/2009 che ha dettato le regole tecniche per la Comunicazione Unica, indicando in modo puntuale tutti i controlli a cui assoggettare le pratiche per verificarne la validità;
- **VERIFICATO** che l'argomento in esame rientra nell'ambito delle proprie competenze;
- **RILEVATO** che le casistiche più frequenti di rigetto delle domande di iscrizione, di deposito e di denuncia nel Registro delle Imprese e nel REA sono rappresentate da:
 - 1) Mancanza dell'atto, ove prescritto, oggetto dell'iscrizione/deposito;
 - 2) Il modello base inviato non è corrispondente alla forma giuridica dell'impresa;
 - 3) La Camera di Commercio non è competente territorialmente alla ricezione del modulo;
 - 4) Mancanza di esercizio effettivo dell'attività dichiarata;
 - 5) Mancanza di documentazione comprovante le abilitazioni e/o le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
 - 6) Mancata sottoscrizione digitale della domanda da parte dei soggetti obbligati o legittimati;
 - 7) Mancanza di documento di identità valido del/i soggetto/i obbligato/i che firma la procura;
 - 8) Mancanza della procura sottoscritta dal/i soggetto/i obbligato/i;
 - 9) Richiesta di iscrizione di cessione quote effettuata dal commercialista priva degli elementi richiesti dalla normativa (firme digitali dei contraenti, marcatura temporale, registrazione telematica all'Agenzia delle Entrate);
 - 10) Mancanza di atti o documenti nei formati previsti dal DCPM 10/12/2008 (PDF/A; XBRL);
 - 11) Mancanza di documentazione allegata quando prevista dalle norme;
 - 12) Errata compilazione delle modulistica;
 - 13) Data di inizio attività dichiarata anteriore alla data del titolo autorizzatorio previsto;
 - 14) Atto costitutivo o verbali di consorzi e società semplici non registrati all'Agenzia delle Entrate;
 - 15) Prima iscrizione o successive modifiche senza indicazione della casella PEC (posta elettronica certificata);
 - 16) Casella di posta elettronica certificata comunicata non esistente, non univoca o non attiva;
 - 17) Definizioni troppo generiche dell'attività denunciata;
 - 18) Il soggetto indicato nell'intestazione della distinta come obbligato o legittimato alla presentazione della pratica è diverso dal soggetto che firma digitalmente la pratica stessa;
 - 19) Richiesta di iscrizione o deposito di atti non soggetti a pubblicazione nel Registro delle Imprese.

- **DATO ATTO** che l'Ufficio è tenuto ad assegnare un congruo termine per la regolarizzazione delle pratiche prodotte e che , in assenza di reiterato riscontro procede alla formalizzazione del rigetto delle pratiche di che trattasi;
- **PRESO ATTO** che l'attuale iter di adozione dei provvedimenti di rifiuto comporta un aggravio dei tempi per la conclusione del procedimento amministrativo, correlati alla predisposizione di una formale "determinazione di rifiuto" anche nelle sopracitate casistiche "standard";
- **VALUTATO** che la riduzione dei tempi richiesti dalla procedura di rifiuto, per le casistiche sopra indicate, si traduce nella maggiore efficienza dell'attività svolta dall'ufficio Registro delle Imprese nell'erogazione dei servizi;
- **CONSIDERATO** che la forma prevista dalla legge (art. 2189 codice civile) per i provvedimenti di rifiuto si limita a prevedere la "raccomandata" al richiedente";
- **VISTO** l'art. 11.12 del D.P.R. n. 581, secondo cui "il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno";
- **RITENUTO** opportuno per i casi più frequenti sopra indicati introdurre una modalità che incorpori direttamente nella raccomandata il provvedimento di rifiuto con la relativa motivazione individuata con il rinvio alle singole ipotesi previste e numerate nella presente determinazione, al fine di ottimizzare e rendere più celeri i flussi di lavoro;
- **RITENUTO** necessario mantenere ferma la numerazione dei provvedimenti di rifiuto come da apposito registro numerato progressivamente su base annua, in uso presso l'ufficio, tenuto in modalità informatica;

DISPONE

- in quanto non si è provveduto a regolarizzare le pratiche nei termini indicati, il rigetto delle domande presentate al Registro Imprese e delle denunce presentate al REA nei seguenti casi:
 - 1) Mancanza dell'atto, ove prescritto, oggetto dell'iscrizione/deposito;
 - 2) Il modello base inviato non è corrispondente alla forma giuridica dell'impresa;
 - 3) La Camera di Commercio non è competente territorialmente alla ricezione del modulo;
 - 4) Mancanza di esercizio effettivo dell'attività dichiarata;
 - 5) Mancanza di documentazione comprovante le abilitazioni e/o le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
 - 6) Mancata sottoscrizione digitale della domanda da parte dei soggetti obbligati o legittimati;
 - 7) Mancanza di documento di identità valido del/i soggetto/i obbligato/i che firma la procura;
 - 8) Mancanza della procura sottoscritta dal/i soggetto/i obbligato/i;
 - 9) Richiesta di iscrizione di cessione quote effettuata dal commercialista priva degli elementi richiesti dalla normativa (firme digitali dei contraenti, marcatura temporale, registrazione telematica all'Agenzia delle Entrate);
 - 10) Mancanza di atti o documenti nei formati previsti dal DCPM 10/12/2008 (PDF/A; XBRL);
 - 11) Mancanza di documentazione allegata quanto prevista dalle norme;
 - 12) Errata compilazione delle modulistica;
 - 13) Data di inizio attività dichiarata anteriore alla data del titolo autorizzatorio previsto;
 - 14) Atto costitutivo o verbale di consorzi e società semplici non registrati all'Agenzia delle Entrate;
 - 15) Prima iscrizione o successive modifiche senza indicazione della casella PEC (posta elettronica certificata);
 - 16) Casella di posta elettronica certificata comunicata non esistente, non univoca o non attiva;
 - 17) Definizioni troppo generiche dell'attività denunciata;
 - 18) Il soggetto indicato nell'intestazione della distinta come obbligato o legittimato alla presentazione della pratica è diverso dal soggetto che firma digitalmente la pratica stessa;
 - 19) Richiesta di iscrizione o deposito di atti non soggetti a pubblicazione nel Registro delle Imprese.

- Di autorizzare il personale incaricato, previo espletamento di tutti gli adempimenti preliminari richiamati nel presente atto a comunicare ai soggetti interessati il rigetto delle rispettive istanze precisandone la causale e indicando le modalità, i termini ed il Giudice innanzi il quale ricorrere avverso il provvedimento di non accoglimento.
- Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Informatico nel sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro.

Nuoro, 25/07/2014

IL CONSERVATORE
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato integralmente all'Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni consecutivi dal 25/07/2014 al 31/07/2014
Nuoro, 01/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.).